

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3464

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(SINISCALCO)

col Ministro per la funzione pubblica

(BACCINI)

e col Ministro degli affari esteri

(FINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2005

—————

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Disegno di legge	»	12
Testo del decreto-legge	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, in questi ultimi anni, accanto alle accresciute funzioni attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è verificata una recrudescenza dei fenomeni calamitosi, anche derivanti dal verificarsi dei rischi di natura antropica, fra i quali preoccupante rilevanza è assunta dal fenomeno degli incendi boschivi.

Gli accresciuti compiti istituzionali, unitamente ai predetti fenomeni contingenti, hanno evidenziato, da un lato, la necessità di potenziare le strutture operative del Dipartimento della protezione civile e, dall'altro, l'esigenza di incrementare e stabilizzare, in via permanente, il livello di specializzazione e di professionalità del personale del Dipartimento, utilizzando nuove e più appropriate forme organizzative e adeguandole alle innovazioni, anche legislative, intervenute nel corso del tempo.

Pertanto, il ricorso allo strumento dell'unito decreto-legge, di cui si chiede la conversione, scaturisce dall'esigenza di potenziamento sopra sinteticamente esposta per continuare a garantire l'efficienza operativa del Dipartimento, assicurando così la continuità delle attività di protezione civile nell'ambito delle emergenze ambientali in atto e favorendo gli interventi nel settore della lotta agli incendi boschivi.

L'articolo 1, relativo alle disposizioni in materia di incendi boschivi, demanda al Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei periodi temporali di svolgimento delle campagne, estiva ed invernale, di lotta attiva agli incendi boschivi. Il comma 2 è finalizzato a favorire l'immediato adeguamento tecnologico ed operativo della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile, nonché ad avviare forme di sperimenta-

zione nei diversi settori. La norma è indispensabile per non dover ricorrere a dichiarazioni di stati di emergenza in materia di incendi boschivi e di conseguenza a soluzioni con caratteristiche di norme «tamponi». Il comma 3, resosi necessario anche in seguito al tragico incidente di volo (avvenuto a Forte dei Marmi il 18 marzo 2005), in cui hanno perso la vita i due piloti dell'equipaggio, nonché avuto riguardo alla peculiarità del volo cosiddetto «a vista» effettuato dai velivoli antincendio, dispone la collocazione di idonei elementi di segnalazione degli ostacoli al volo per le operazioni aeree a bassa quota e del conseguente intralcio per l'esecuzione delle attività di spegnimento degli incendi, così da consentire ai piloti di avvertirne l'esistenza prima di sorvolare la zona. L'articolo affida, pertanto, al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di indicare, mediante l'emanazione delle linee guida operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, le modalità di applicazione della normativa.

L'articolo 2 si occupa dell'emergenza nel settore ambientale in atto nella regione Calabria, nel cui territorio si è determinato un aggravamento della predetta situazione, anche dovuto all'esposizione debitoria dei comuni, tanto che si è ritenuto necessario estendere alla medesima regione le procedure contenute nel decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, previste per la Campania in materia di riscossione delle tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti. Infatti la norma in questione prevede che il Commissario delegato, nominato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del de-

creto-legge, ponga in essere ogni possibile intervento teso a fronteggiare la complessa situazione emergenziale, particolarmente compromessa anche dalla mancata riscossione o dal non avvenuto versamento, da parte dei comuni, delle somme dovute alla struttura commissariale.

Tale situazione rende ora necessario intervenire tempestivamente per assicurare la prosecuzione delle iniziative volte a fronteggiare l'emergenza in atto, per cui l'articolo in esame prevede l'avvio di una procedura di certificazione delle situazioni debitorie dei comuni inadempienti, dei relativi consorzi e degli altri affidatari, che consentirà al Commissario delegato la cessione alla Cassa depositi e prestiti del credito così certificato. Pertanto, entro quindici giorni dall'accettazione di tale cessione, la Cassa depositi e prestiti provvederà alla corresponsione al Commissario delegato dell'anticipazione delle risorse finanziarie necessarie all'adozione delle conseguenti iniziative di carattere solutorio, definendo, inoltre, con lo stesso uno specifico piano di rientro delle situazioni debitorie, la cui mancata attuazione, anche parziale, da parte dei comuni prevede una modalità sanzionatoria in base alla quale il Ministero dell'interno è autorizzato a ridurre i trasferimenti erariali spettanti ai comuni inadempienti.

L'articolo 3, commi 1 e 2, detta norme e procedure per il reclutamento e l'utilizzo di personale dirigenziale da parte del Dipartimento della protezione civile, in considerazione della necessità per il Dipartimento stesso di avvalersi esclusivamente di personale esperto in possesso di un qualificato *know-how* acquisito tramite specifiche esperienze maturate in contesti inerenti ai compiti istituzionali del Dipartimento medesimo, utilizzando modalità di reclutamento analoghe a quelle già previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. In particolare, la complessità delle funzioni da espletare nella gestione delle molteplici e pecu-

liari attività di protezione civile, svolte dal predetto Dipartimento, rende indispensabile ed urgente un intervento legislativo per adattare la normativa alle specifiche caratteristiche del ruolo speciale istituito per il Dipartimento della protezione civile.

I commi 3 e 4 recano disposizioni in materia di personale non dirigenziale. Analogamente al personale dirigenziale, infatti, si è reso indispensabile ed urgente provvedere alla risoluzione immediata delle problematiche inerenti al personale precario ed a quello comandato e fuori ruolo; infatti, la recente entrata in vigore del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ha comportato la modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per cui le Amministrazioni statali sono tenute ad effettuare le procedure di mobilità prima di avviare le procedure concorsuali. Pertanto, tale disposizione impedisce al Dipartimento della protezione civile di bandire le procedure concorsuali necessarie per reperire personale altamente specializzato nel peculiare settore della protezione civile, al fine di sopperire alle gravi carenze di organico che, attualmente, rendono particolarmente difficoltoso l'espletamento delle funzioni istituzionali del Dipartimento stesso. Di conseguenza si è proceduto con la norma in esame a dare definitiva soluzione alle problematiche del personale assicurando, così, il buon andamento dell'Amministrazione, nonché evitando la dispersione del patrimonio professionale acquisito nel corso degli anni dal personale comunque in servizio presso il Dipartimento e altresì garantendo che durante le fasi emergenziali gli interventi urgenti siano posti in essere da personale altamente qualificato (si evidenzia, infatti, che la formazione specialistica in materia di protezione civile richiede, oltre all'acquisizione di una specifica esperienza «sul campo», anche una dettagliata formazione nelle varie ipotesi di rischio con lunghi tempi di apprendimento). D'altronde già in casi simili si è

provveduto con procedure analoghe a quella indicata nella norma. Tale disposizione, inoltre, da un lato, consente di evitare la dispersione di un patrimonio professionale altamente specializzato, innovativo e ormai consolidato nella struttura organizzativa dipartimentale, mentre, dall'altro, conduce ad un notevole risparmio di spesa in quanto la stabilizzazione evita il rischio che la struttura, restando priva di tali professionalità, sia posta in difficoltà riguardo all'adempimento tempestivo delle proprie funzioni istituzionali. Inoltre, tale personale costituisce un patrimonio di professionalità tecnica più volte sperimentata nel corso delle varie emergenze, nazionali ed internazionali, che difficilmente è dato rinvenire nel mondo del lavoro (per la maggior parte è costituito da laureati in scienze geologiche, nelle varie branche dell'ingegneria, in architettura, in scienze ambientali, con specifica formazione nelle aree settoriali dei diversi rischi, antropici e naturali, che caratterizzano l'operato del Dipartimento della protezione civile). Rileva, per il caso in esame, il costante orientamento della Corte costituzionale che attribuisce al legislatore ampia discrezionalità nel settore in questione, purché vengano rispettati i parametri del buon andamento e della ragionevolezza (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 190 del 2005, n. 159 del 2005 e n. 274 del 2003).

Inoltre il comma 5 autorizza, per le finalità istituzionali del Dipartimento, i titolari di rapporti di collaborazione per specifiche necessità del medesimo Dipartimento e dei Commissari delegati nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attività volte al superamento dei diversi contesti emergenziali, ad essere, comunque, utilizzati prescindendo dalle esigenze emergenziali per le quali sono stati convenzionati.

Il comma 6 è volto a fornire l'interpretazione autentica del combinato disposto di cui all'articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005). Infatti il predetto comma 95

espressamente fa salve le assunzioni di personale disposte dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La legge finanziaria per il 2005, quindi, nel prevedere la predetta specifica clausola di salvaguardia, espressamente riconosce l'imprescindibile necessità di assicurare al Dipartimento della protezione civile le indispensabili risorse umane da impegnare nell'adempimento dei compiti istituzionali che, com'è noto, sono finalizzati a porre in essere azioni di tutela di beni di peculiare rilevanza costituzionale e che, è altrettanto noto, sono stati assai implementati dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, con la gestione dei «grandi eventi». Da ciò discende, pertanto, che la lettura sistematica del combinato disposto dei commi 93 e 95 implicitamente comporta una deroga al principio della riduzione delle dotazioni organiche, che mediante la disposizione in esame viene formalmente esplicitata.

Il comma 7, infine, reca la copertura finanziaria dell'articolo in esame.

L'articolo 4 si rende necessario in considerazione dell'urgenza di assicurare il coordinamento unitario delle azioni di protezione civile, sia in riferimento ai beni tutelati ed alla loro rilevanza costituzionale, sia avuto riguardo alla molteplicità ed eterogeneità dei soggetti coinvolti nell'attività di protezione civile, fra cui numerosi e diversificati Ministeri statali, nonché ai nuovi ed ulteriori compiti attribuiti al Dipartimento della protezione civile dalla normativa sopravvenuta. Ciò al fine di garantire che l'operato della protezione civile sia posto in essere dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso conferite dall'articolo 95 della Costituzione in materia di unità di indirizzo politico ed amministrativo, mediante l'esercizio di un'azione di promozione e coordinamento dell'attività dei Ministri. Inoltre poiché in occasione dei recenti eventi calamitosi avvenuti in territorio estero e delle conseguenti richieste di in-

tervento si è resa evidente, ancora una volta, la necessità di dover procedere all'attivazione di misure di assistenza con il coinvolgimento di tutte le strutture di protezione civile, si è disposto affinché anche ad eventi calamitosi verificatisi al di fuori dei confini dello Stato si applichino le stesse procedure previste per le emergenze in ambito nazionale e per i «grandi eventi». Analogamente, al fine di conformare la normativa in materia di cooperazione all'estero alle modifiche legislative intervenute dal 1987 ad oggi, si è provveduto ad esplicitare che, per gli interventi previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate le ordinanze di protezione civile disciplinate dall'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in un'ottica di maggiore efficienza ed operatività degli interventi di competenza della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. Si prevede, infine, che l'operatività del Dipartimento della protezione civile, che deve consentire una rapida mobilità sul territorio al fine di assicurare interventi tempestivi ed efficienti, sia conseguita anche attraverso l'ammodernamento della flotta aerea, che avverrà comunque nel rispetto della normativa comunitaria. Si disciplina, infatti, la possibilità per il Dipartimento di stipulare contratti con altri Paesi per l'utilizzo a titolo oneroso (al di fuori del periodo estivo della campagna antincendi boschivi e salvaguardando le esigenze di efficienza della flotta aerea) dei mezzi aerei di proprietà statale; conseguentemente tale utilizzo determinerà entrate a favore del Fondo per la protezione civile.

L'articolo 5 consente, nell'ambito dell'attività di bonifica del fiume Sarno, previa predisposizione di adeguate misure di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, il mantenimento in esercizio fino al 31 dicembre 2007 dei siti di stoccaggio provvisorio dei sedimenti inquinati.

L'articolo 6 è diretto a consentire il concreto utilizzo dei contributi quindicennali

autorizzati dall'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria per l'anno 2005), per la prosecuzione dell'opera di ricostruzione nelle diverse zone del territorio nazionale colpite da calamità naturali.

L'articolo 7 consente al Dipartimento della protezione civile di erogare un indennizzo a coloro che nell'esercizio dell'attività di protezione civile abbiano subito una grave menomazione, ovvero siano deceduti. La norma è finalizzata ad attribuire ai predetti soggetti un riconoscimento dell'importanza e della meritevolezza delle azioni poste in essere, rinviando ad un atto di normazione secondaria la disciplina di dettaglio.

L'articolo 8 è diretto a consentire l'emanazione di indirizzi operativi in materia di volontariato, d'intesa con le regioni, per assicurare l'uniforme gestione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile sull'intero territorio nazionale; la norma si rende necessaria in quanto il vigente assetto costituzionale non permette allo Stato, nelle materie di potestà legislativa concorrente, quali la protezione civile, di emanare atti di natura regolamentare ed in quanto il relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, non è più aderente alle mutate esigenze della protezione civile.

L'articolo 9 provvede a sanare una lacuna presente nella normativa sulle retribuzioni per il personale del Ministero degli affari esteri. Occorre, infatti, prevedere, per i gravosi turni cui il personale di crisi del predetto Ministero è tenuto per dare copertura ininterrottamente, nel corso dell'intero anno, ai servizi dell'Unità stessa, la corresponsione di uno specifico compenso. Viene disposta, quindi, l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base gestita dall'Unità di crisi, con il limitato stanziamento di 200.000 euro annui da prelevare dal Fondo speciale di parte corrente, a valere sull'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

RELAZIONE TECNICA

Il decreto-legge prevede misure urgenti finalizzate ad incrementare la funzionalità e l'efficienza delle attività svolte dal Dipartimento della protezione civile nell'ambito della gestione delle emergenze e della tutela dalle varie ipotesi di rischio, attraverso il potenziamento dei mezzi e delle risorse umane necessari per assolvere gli specifici compiti istituzionali del Dipartimento.

Articolo 1.

La disposizione è diretta a fornire una specifica base di riferimento legislativo alle azioni da porre in essere per realizzare un'indispensabile azione di carattere preventivo ed urgente che si rende necessario assumere in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, anche garantendo l'adeguamento tecnologico ed operativo della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile.

Mentre il comma 1 non reca disposizioni di spesa, il comma 2 costituisce mera specificazione, sul piano normativo, delle attività e degli obiettivi che già attualmente in via ordinaria caratterizzano in termini generali l'azione del Dipartimento della protezione civile nel peculiare settore. In tal senso la disposizione stessa non prefigura un ulteriore campo di azione rispetto a quelli attualmente gestiti e non è, pertanto, destinata a determinare nuovi o maggiori oneri a carico del Fondo per la protezione civile, le cui risorse sono preordinate con carattere di generalità all'azione del Dipartimento medesimo nel settore stesso.

La disposizione di cui al comma 3, dalla cui attuazione è esplicitamente previsto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha comunque carattere e portata squisitamente normativa.

Articolo 2.

La disposizione, che si inserisce nell'ambito della situazione di emergenza nel settore ambientale in atto nella regione Calabria, consente, in analogia con quanto previsto dal decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, di effettuare una ricognizione dettagliata della situazione debitoria in cui versano i comuni della regione, che non abbiano provveduto a corrispondere al Commissario delegato le somme allo stesso spettanti al fine di attivare le eventuali azioni di recupero.

L'esigenza di avviare una preliminare attività ricognitiva delle posizioni dei diversi comuni costituisce di per sé elemento tale da non consentire una quantificazione dei volumi finanziari in questione, tenuto conto che questo dimensionamento potrà attuarsi solo una volta espletata la ricognizione da parte del Commissario delegato. Comunque, ad una prima previsione di massima, il cui effettivo accertamento costituisce appunto lo scopo della norma, i debiti dei comuni nei confronti del Commissario delegato possono quantificarsi in circa 55 milioni di euro a tutto il 2003.

Per garantire le occorrenti risorse è previsto il ricorso ad anticipazioni finanziarie, erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in favore del Commissario delegato.

Inoltre, la norma prevede che, ove i comuni non provvedano a fare fronte agli impegni derivanti dalle anticipazioni finanziarie erogate dalla Cassa depositi e prestiti al Commissario delegato, il Commissario medesimo definisca un piano di rientro delle anticipazioni stesse, fermo restando che, in caso di mancata attuazione del piano, verrebbe resa operativa la clausola speciale di salvaguardia, prevista nel provvedimento, che impone al Ministero dell'interno di operare corrispondenti riduzioni nei trasferimenti spettanti ai comuni inadempienti. Al fine di garantire la compensazione di possibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica è prevista la riduzione per l'anno 2005 di 55 milioni di euro sull'importo del limite dei pagamenti previsto all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 2, infine, non comporta oneri aggiuntivi, considerato che il Commissario nominato ai sensi del decreto-legge subentra nella titolarità dei poteri attualmente affidati ad un altro Commissario delegato.

Articolo 3.

La norma è diretta a fronteggiare efficacemente le emergenze in atto, consentendo al Dipartimento di potenziare le proprie strutture adeguandole agli accresciuti ambiti d'intervento. Per ciò che concerne, in particolare, i commi 1 e 2, gli stessi autorizzano la copertura delle posizioni dirigenziali di seconda fascia disponibili, mediante procedure selettive idonee a reperire le specifiche professionalità necessarie, elevando così il livello di specializzazione e di professionalità dell'organico dipartimentale tramite l'inserimento di apposite figure professionali, al momento carenti o solo precariamente presenti nella struttura.

Le procedure concorsuali prevedono, in analogia alle disposizioni recate dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che i posti dirigenziali di seconda fascia siano ricoperti:

- a) nella misura del 40 per cento tramite concorso pubblico;
- b) nella misura del 40 per cento tramite concorso riservato;
- c) nella misura del 20 per cento mediante corso-concorso selettivo di formazione.

L'onere relativo all'attuazione delle procedure concorsuali è valutato a regime in euro 1.000.000 in ragione d'anno, sulla base dei seguenti elementi:

posti di funzione dirigenziale di seconda fascia che si ritiene di mettere a concorso: n. 12;

costo unitario lordo annuo dirigente di seconda fascia: euro 81.121,05;

Totale onere: euro 973.452,60 (euro 1.000.000 in cifra tonda).

Tenuto conto dei posti a concorso riservati a personale già in servizio, nonché dei differenziali retributivi, tale spesa risulterà aggiuntiva solo in parte, per un importo complessivo finale stimato, a regime, in euro 800.000 annui.

Va, peraltro, considerato che nell'anno 2005, dovendosi ancora espletare le previste procedure concorsuali, il relativo onere verrà a riguardare unicamente il quarto trimestre dell'anno 2005 con un impatto finanziario complessivamente valutabile in euro 200.000.

Per ciò che riguarda, invece, i commi 3 e 4 relativi al personale non dirigenziale, si evidenzia che gli stessi non comportano né nuovi né maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto che per la relativa copertura si provvede utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Tenuto conto che tale autorizzazione di spesa era comunque finalizzata a sostenere gli oneri, ora non più da sostenere, legati ad assunzioni dall'esterno, è del tutto evidente che la spesa conseguente non potrà che attestarsi su importi inferiori tali da non potere in ogni caso eccedere la somma autorizzata con la legge n. 350 del 2003, che disciplina la fattispecie di intrinseco minore impatto.

Articolo 4.

I primi due commi rivestono natura ordinamentale e procedimentale e non comportano oneri finanziari.

La disposizione del comma 3, al fine di assicurare il potenziamento delle azioni di protezione civile, anche avuto riguardo agli accresciuti compiti istituzionali attribuiti al competente Dipartimento, consente al medesimo di procedere all'ammodernamento della propria flotta aerea con oneri a carico del Fondo per la protezione civile. Pertanto, analogamente alla norma di cui all'articolo 1, la previsione in rassegna costituisce mera specificazione, sul piano normativo, delle attività e degli obiettivi che caratterizzano l'azione del Dipartimento della protezione civile. In tal senso la norma non è destinata a determinare nuovi o maggiori oneri a carico del Fondo per la protezione civile, le cui risorse sono preordinate con carattere di generalità all'azione del Dipartimento medesimo nel settore.

Il comma 4 non determina nuove spese ma, anzi, nel favorire la più economica gestione dei mezzi aerei dipartimentali attraverso l'attivazione di collaborazioni con Paesi esteri, dirette a consentire il massimo utilizzo

di tali mezzi, è destinato a determinare l'acquisizione di maggiori disponibilità finanziarie, che verrebbero impiegate per potenziare ulteriormente le attività svolte dal Dipartimento della protezione civile, con particolare riguardo allo sviluppo della sicurezza della flotta.

Articolo 5.

La norma è finalizzata unicamente a prorogare i termini di esercizio di siti utilizzati per lo stoccaggio provvisorio dei sedimenti estratti nel corso delle operazioni di bonifica del fiume Sarno; in tale senso, trattandosi di disposizione di natura meramente ordinamentale, la stessa non comporta, né può in alcun modo comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 6.

La disposizione non implica nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, essendo unicamente diretta a consentire la concreta operatività delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ed il conseguente utilizzo dei contributi autorizzati dalla stessa disposizione per esclusive finalità di spese di investimento.

Articolo 7.

La disposizione in esame, al fine di indennizzare coloro che nello svolgimento di attività di protezione civile abbiano subito gravi menomazioni, ovvero siano deceduti, prevede la possibilità di erogare una speciale elargizione, rimandando ad un successivo atto regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'individuazione delle modalità per l'elargizione delle predette somme. Le elargizioni, che rivestono carattere del tutto eventuale, faranno carico al Fondo per la protezione civile nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.

Articolo 9.

La norma comporta un onere da porre a carico delle risorse finanziarie statali, pari a euro 200.000 per gli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzato alla retribuzione del servizio prestato dal personale del Ministero degli affari esteri per far fronte ai compiti istituzionali dell'Unità di crisi.

La quantificazione del suddetto onere è basata sui seguenti criteri.

Il personale di ruolo in servizio presso l'Unità di crisi, in numero che oscilla intorno alle venticinque unità, effettua statisticamente:

una media di 25 ore di straordinario al mese (per unità lavorativa) con un totale di 7.500 ore annue, per un ammontare pari a euro 90.000;

una media di 9 turni di reperibilità mensili (per unità lavorativa) con un totale di 2.700 turni annui, per un ammontare di circa euro 48.600;

10 turni mensili, suddivisi in pomeridiani, prenotturmi, prefestivi, notturni o festivi, notturni e festivi, con un totale annuo di 3.000 turni, per un ammontare di circa euro 51.000.

In relazione all'opportunità di non differenziare tra i diversi livelli delle aree funzionali, in considerazione delle prestazioni equivalenti che vengono richieste al personale in servizio in situazioni di emergenza o di crisi e della interscambiabilità dei ruoli, in particolare per quanto riguarda la reperibilità e la turnazione pomeridiana, notturna e festiva, si è usato come ammontare di riferimento la retribuzione spettante all'area funzionale C.

Pertanto, sulla base dei predetti criteri, il totale della previsione di stanziamento ammonta a euro 200.000; l'indennità forfetaria che verrà attribuita a ciascuna unità, per prestazioni effettuate per esigenze di servizio ed in aggiunta al lavoro ordinario, dovrà intendersi come onnicomprensiva e non cumulabile con le altre indennità previste dall'amministrazione, in particolare avuto riguardo al Fondo unico di amministrazione. Si precisa, peraltro, che i predetti importi comprendono anche gli oneri a carico dell'amministrazione e che alle eventuali spese di missione si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2005.

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di incrementare la funzionalità e l'efficienza operativa del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della gestione delle emergenze e degli interventi a tutela della popolazione dalle varie ipotesi di rischio, tenuto anche conto dei rilevanti ed accresciuti compiti istituzionali attribuiti dalla normativa al Dipartimento;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 20 e del 27 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Lotta agli incendi boschivi)

1. Al fine di porre in essere ogni indispensabile azione di carattere preventivo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi, nonché di garantire il funzionale espletamento delle attività aeree di spegnimento con la flotta antincendio nella disponibilità del Dipartimento della protezione civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri individua i tempi di svolgimento della predetta attività durante i periodi estivo ed invernale.

2. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile, anche sulla base di ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può acquisire, nell'ambito delle risorse del bilancio

dello Stato previste a legislazione vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle attività e dei compiti di protezione civile, la disponibilità, in via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative ed addestrative.

3. Per garantire la sicurezza dell'attività di volo della flotta antincendio dello Stato, nonché per assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle attività di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale fine il Presidente del Consiglio dei Ministri emana previamente, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2.

(Emergenza ambientale in Calabria)

1. In relazione allo stato di emergenza ambientale in atto nella regione Calabria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato il Commissario delegato cui sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e dall'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 2005, n. 3429, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2005, con applicazione delle procedure previste dall'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

2. Il Commissario di cui al comma 1 subentra nella titolarità dei poteri in atto attribuiti al Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3371, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2004, anche con riferimento a tutti i rapporti in corso, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.

3. Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 55 milioni di euro.

Articolo 3.

(Personale del Dipartimento della protezione civile)

1. In relazione alle emergenze di protezione civile in atto, nonché ai contesti di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e tenuto conto delle specifiche esigenze del Dipartimento della protezione civile, il Capo del Dipartimento, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, è autorizzato, fermo quanto disposto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2005, n. 3397, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005, e stante l'inapplicabilità del disposto di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a ricoprire i posti di seconda fascia del ruolo speciale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sulla base delle procedure di cui al comma 2. In relazione alla non fungibilità delle figure professionali occorrenti, le relative assunzioni sono disposte in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed i relativi posti sono resi indisponibili; a dette assunzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1, con procedure bandite contestualmente, sono ricoperti:

- a) nella misura del quaranta per cento tramite concorso pubblico;
- b) nella misura del quaranta per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, al personale di ruolo della pubblica amministrazione in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Dipartimento della protezione civile, munito di diploma di laurea rilasciato da università statali, dotato di cinque anni di servizio, o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di almeno tre anni di servizio. I predetti periodi di servizio, di cui almeno ventiquattro mesi di comprovata, continuativa e specifica esperienza nell'ambito professionale di protezione civile, prestata con vincolo di subordinazione, nelle Amministrazioni pubbliche di protezione civile deputate istituzionalmente ed ordinariamente ad esercitare le predette competenze, documentata mediante la produzione di certificati attestanti il possesso della qualificata esperienza nel predetto ambito professionale, devono essere stati prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

c) nella misura del venti per cento, in considerazione della specificità del personale dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché avuto riguardo alla peculiarità dei compiti e delle funzioni del Dipartimento della protezione civile, mediante corso-concorso selettivo di formazione, della durata di nove mesi, riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali, ivi compreso il possesso di abilitazioni professionali, ovvero di pregresse esperienze di studio o di lavoro nel peculiare settore della protezione civile.

3. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, il personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è immesso nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nel limite di ottanta posti, a domanda da prodursi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti di cui al presente comma al momento della presentazione della domanda, anche utilizzando le procedure di cui all'articolo 38, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione della possibilità dell'inquadramento soprannumerario. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le aree e le posizioni economiche per il successivo inquadramento.

4. In relazione alla specifica professionalità acquisita nell'ambito dei contesti di cui al comma 1 dal personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile, nonché avuto riguardo alla professionalità specialistica richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali del Dipartimento medesimo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il predetto personale è assunto, nel limite di cento unità, nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, qualora lo stesso abbia acquisito specifica professionalità in materia di protezione civile per almeno ventiquattro mesi consecutivi, previa presentazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita domanda.

5. Per le esigenze di cui al comma 1, i rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi attività posta in essere per le finalità istituzionali del medesimo Dipartimento.

6. Ferma restando l'applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'articolo 1, commi 93 e 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il combinato disposto dei medesimi commi si interpreta nel senso che le prescrizioni ed i divieti ivi previsti, non si applicano al Diparti-

mento della protezione civile, in relazione agli accresciuti ambiti d'intervento connessi all'implementazione delle funzioni del medesimo Dipartimento, unitamente alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in complessivi euro 200.000,00 per l'anno 2005 ed in complessivi euro 800.000,00 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede utilizzando le risorse finanziarie previste dall'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Articolo 4.

(Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche di protezione civile, delle attività di coordinamento e dei relativi poteri di ordinanza, nonché il conseguenziale, unitario ed efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della protezione civile, è attribuita, ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la titolarità della funzione in materia di protezione civile al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarne l'esercizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente. Le disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.

2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilità sul territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, è autorizzato, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per la protezione civile, il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla

base di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Al fine di assicurare la più economica gestione dei propri mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei programmi concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al più efficace assolvimento del predetto servizio, è autorizzato ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi, finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso di tali mezzi in periodi diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

(Bonifica del bacino idrografico del fiume Sarno)

1. Ai fini del completamento delle attività in corso per la bonifica dei sedimenti inquinati del bacino idrografico del fiume Sarno di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, i siti attualmente utilizzati e quelli da realizzare nel prosieguo delle attività, per il trattamento dei sedimenti ed il correlato stoccaggio provvisorio, possono essere mantenuti in esercizio, in deroga alla normativa vigente, fino al 31 dicembre 2007, assicurando comunque adeguate condizioni di tutela igienico-sanitaria ed ambientale.

Articolo 6.

(Ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali)

1. Ai contributi di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica il disposto di cui all'articolo 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel rispetto dell'articolo 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima legge n. 350 del 2003.

Articolo 7.

(Norme a favore delle vittime delle calamità naturali)

1. Ai soggetti appartenenti alle Amministrazioni, agli enti ed alle strutture di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, impegnati in attività di protezione civile per il superamento delle

situazioni emergenziali, che abbiano subito una invalidità permanente superiore al settanta per cento, ovvero ai familiari o conviventi dei predetti soggetti deceduti nello svolgimento delle medesime attività, può essere corrisposta, a titolo di indennizzo, una speciale elargizione.

2. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati modalità, termini e procedure per l'elargizione, nell'ambito della dotazione del Fondo per la protezione civile e nel limite delle risorse preordinate allo scopo, delle predette somme coerentemente con le previsioni di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, nonché l'ammontare che si rende possibile utilizzare per le finalità di cui al presente articolo, assicurando il pieno soddisfacimento delle primarie finalità di protezione civile.

Articolo 8.

(Indirizzi operativi in materia di volontariato)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile, predispone i relativi indirizzi operativi ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Articolo 9.

(Disposizioni per il Ministero degli affari esteri)

1. Per il funzionamento dell'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, da iscrivere in apposito capitolo, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 2.1.1.0 del predetto Ministero, per la corresponsione di compensi onnicomprensivi al personale della Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi, in occasione di catastrofi naturali, eventi bellici, o comunque in situazioni di emergenza all'estero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per l'anno 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI – SINISCALCO – BACCINI –
FINI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI